

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Metto in evidenza innanzi all'Assemblea la cura artificiosa che ha avuto l'onorevole Lucca, mio caro collega, di mettermi in cattiva vista presso tutti i comuni del Regno,

LUCCA. Il contrario!

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma creda, onorevole Lucca, che io di questo non mi do nessun pensiero. (*ilarità*).

LUCCA. Lo credo: l'ha dimostrato ieri.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Perchè nessun comune del regno crederà quel che ella ha voluto far credere: vale a dire, che io mi disinteressi alle loro condizioni; che io, come ministro dell'interno, non prenda tutte le cure necessarie al loro progresso ed alla loro prosperità. Anch'io sono stato, per venticinque anni, assessore d'un comune; e creda che anch'io ho dato la parte di cure, che potevo, alle amministrazioni locali.

LUCCA. Chi ne dubita?

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Or dunque, onorevole Lucca, ella ha dato alle mie parole di ieri un'interpretazione che non possono avere, perchè io non ho fatto che confessare la necessità durissima nella quale ci troviamo, di non potere cioè dare ascolto a quei reclami; la stessa necessità in cui ci trovavamo quando la legge Sonnino, se non erro, del 1894, sospese l'esecuzione di quell'articolo di legge. Precisamente nella stessa condizione, allora ed adesso! Perchè a noi che abbiamo la responsabilità non solo della tutela dei comuni, ma anche della pubblica finanza, preme di dichiarare alla Camera, come abbiamo dichiarato, che non consentiremo mai che sia messo in pericolo l'equilibrio del bilancio, a nessun costo.

DI RUDINI' ANTONIO. Questa è esagerazione...

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nessun costo, onorevole Di Rudini! Lo dica al suo collega Lucca.

LUCCA. Ne terremo conto, quando chiederete altre spese.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Or dunque facciamoci a rettificare un pochino il concetto che qui si mette innanzi con tanta sicurezza.

Noi reclamiamo i nostri diritti; noi intendiamo di rivendicare il nostro!...

Sembra quasi che lo Stato derubi i comuni delle loro sostanze.

LUCCA. Sì.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma il valore delle leggi è il valore delle leggi! C'è una legge del 1894 che sospende l'effetto di quell'articolo.

LUCCA. Sospende.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A tempo indefinito.

E allora io la richiamo all'osservanza di questa legge. Quando ci sono delle leggi, bisogna contrapporvi altre leggi, perchè il diritto si muti.

LUCCA. Le faremo.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa sarà una buona iniziativa; ma intanto, onorevole Lucca, ella abbassi un pochino il tono, e dica che qui non vi sono diritti da far valere, ma vi sono semplicemente aspirazioni da rappresentare al Parlamento: aspirazioni giuste, aspirazioni che noi cercheremo di secondare con tutte le nostre forze, con lo stesso amore e con le stesse cure premurose dell'onorevole Lucca, quando sarà il caso di esaudirle. Prima, no! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Rimane così approvato il capitolo 150.

*Spese per la sanità pubblica.* — Capitolo 151. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791 e 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2) (*Spesa obbligatoria*), lire 186,000.

Capitolo 152. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni. (Leggi 8 febbraio 1900, n. 50 e 28 dicembre 1902, n. 566) (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 153. Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al Comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615, lire 26,687.28.

Capitolo 154. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al Comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321), lire 3,032.28.

Capitolo 155. Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito con-